CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE

AFFARI INTERNI - GIUSTIZIA - SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **BUTTAFOCHI**

INDICE

Pag.

In memoria di Costanzo Ciano 107

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro . . 107

Alle ore 16.5 entra il Vice Presidente anziano, BUTTAFOCHI, *il quale, prima di aprire la riunione, sale al seggio del Presidente per deporre un gran fascio di rose sul banco che è velato attorno di crespo nero. Egli quindi va a prender posto nell'emiciclo.*

(*Sono presenti alla riunione Sua Eccellenza il Ministro degli scambi e valute,* GUARNERI, *e Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato all'interno,* BUFFARINI GUIDI).

In memoria di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi imitato dal Ministro, dal Sottosegretario di Stato e da tutti i Consiglieri nazionali*). Camerati, Costanzo Ciano, Medaglia d'oro, combattente della grande guerra e della Rivoluzione, fedelissimo del Duce, preclaro Ministro, indimenticabile primo Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sarà qui solennemente commemorato.

Oggi, nel ricordare, col più acerbo rimpianto che in quest'aula, quando nulla faceva presagire la sua prossima fine, Egli prodigò fino all'ultimo la sua attività fervida ed illuminata, colla visione commossa di tanto esempio, raccogliamoci un istante in reverente omaggio alla memoria di Lui.

(*Tutti salutando romanamente, si raccolgono in un minuto di reverente raccoglimento*).

Congedi.

PRESIDENTE comunica che ha concesso congedo ai Consiglieri nazionali: Donella, Leva, Magnini, Tringali Casanuova, Magini, Meda, Piccinato, Montesi, Dall'Armi, Gorio, Peverelli Giuseppe, Motolese e Gervasio.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro. (316).

UNGARO, *Relatore*, premette che la repressione delle infrazioni in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro ha formato oggetto di numerose disposizioni sparse in

diversi provvedimenti. Il sistema repressivo adottato da tali disposizioni si basava sulla irrogazione di pene pecuniarie, usualmente ragguagliate a cifra non eccedente il valore dell'oggetto della infrazione. Inoltre i contravventori potevano essere tratti in arresto e deferiti alle Commissioni provinciali per il confino.

Rileva che quando per effetto del Regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 643 la competenza in materia fu attribuita al Ministero per gli scambi e per le valute, si ravvisò la opportunità di una unificazione delle numerose disposizioni punitive. A questo intento rispose il Regio decreto-legge 12 maggio 1938 n. 794, che regolò la procedura di accertamento delle infrazioni, creando presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, un apposito ufficio ispettivo, e istituendo presso il Ministero per gli scambi e per le valute una Commissione consultiva la quale desse parere al Ministro sui provvedimenti attribuiti alla sua competenza. Un ulteriore passo si fece con il Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1298, il quale inquadrò meglio la materia, determinando la natura dei poteri affidati al Ministro, il carattere delle pene da lui inflitte, i criteri per l'applicazione dei provvedimenti punitivi, e formulò alcune ipotesi in cui la violazione valutaria nelle circostanze in cui era commessa doveva essere considerata come delitto, punibile con pena restrittiva della libertà personale.

Osserva che questo sistema di repressione in via amministrativa è stato applicato ad un numero rilevante di casi. Nel solo giro di un anno, dal luglio 1938 al giugno 1939, sono state irrogate pene pecuniarie per un valore complessivo di circa 65 milioni; sono state fatte proposte per l'assegnazione al confino di polizia di 25 persone e, nei riguardi di numerose altre, per minori misure di polizia. Queste cifre statistiche però non possono dare che un'idea minima del fenomeno al quale si riferiscono. La pratica ha infatti dimostrato che il sistema repressivo non era sufficiente per arginare le forme più gravi di delinquenza valutaria. In realtà mentre la grande massa della Nazione osserva disciplinatamente le disposizioni con le quali il Regime tende a fronteggiare la situazione economica e politica del momento, non mancano purtroppo individui i quali, incuranti dell'interesse nazionale e attratti dal solo desiderio di lucrare, si sono dedicati a queste forme criminose che meritavano di essere colpite e punite assai più severamente. In questi casi non poteva il fatto essere configurato che come un delitto contro la personalità dello Stato, passibile delle più gravi pene comminate contro chi tradisce il proprio paese nei momenti più gravi della sua esistenza.

Illustra le ragioni politiche ed economiche per cui, nell'attuale situazione internazionale, trovano la loro piena giustificazione le disposizioni del disegno di legge in esame.

Rileva che le nuove norme repressive colpiscono una categoria di loschi trafficanti del genere di coloro che, con i mezzi più diversi ed escogitando i più complessi sistemi di prove, anche recentemente, in concorso con elementi stranieri ed al solo fine di conseguire un facile e rapido arricchimento, hanno gravemente attentato alla saldezza dell'economia nazionale e della finanza pubblica.

Esamina nel loro complesso le disposizioni contenute nel disegno di legge, mettendo in rilievo la portata giuridica delle singole aggravanti che esso prevede e per il verificarsi delle quali occorrono diversi e complessi elementi, ciascuno dei quali denota la gravità del fatto incriminato e la pericolosità di chi se ne renda colpevole.

Segnala che nei casi preveduti per l'applicazione della pena capitale dovrà riscontrarsi non soltanto l'azione fraudolenta del colpevole, ma altresì l'intesa con lo straniero e l'intenzione di recare un grave pregiudizio all'economia nazionale: per il concorso di tali specifiche aggravanti essi sono casi di tanta gravità che giustificano pienamente l'applicazione di una così esemplare misura, in relazione alla speciale natura delle nuove norme ed alle finalità che esse si propongono per la difesa della saldezza economica della Nazione.

Rileva che nessuna sostanziale proposta di emendamenti è stata presentata alle singole disposizioni: gli emendamenti proposti si riferiscono a particolari esigenze, di cui si chiede che si tenga conto, ma nessuno di essi mira comunque ad intaccare la sostanza dei provvedimenti e delle proposte del Governo.

Afferma che il nuovo sistema repressivo delle infrazioni alle norme adottate dal Regime per la difesa delle nostre valute costituisce, secondo l'intendimento del Governo, la organizzazione il più possibile completa delle indispensabili repressioni, rilevando con compiacimento come questa funzione repressiva sia stata molto opportunamente affidata dal disegno di legge in

esame al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, massimo organo di difesa del Regime, il quale potrà esercitare anche in questo campo, come ha già fatto molto efficacemente in altri settori, la sua nobilissima ed altissima funzione.

Conclude, esprimendo fervido l'augurio che queste gravi e meditate sanzioni siano destinate a rimanere soltanto come un monito severo che valga a preservare lo Stato da delitti tanto pericolosi per la sua saldezza: o che almeno la loro forza intimidatrice valga a diminuire quanto più possibile il numero di coloro che, incuranti delle sorti del Paese, si illudano di poter costruire le proprie fortune sul danno della Nazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Chiunque, con mezzi fraudolenti, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamenti all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è della reclusione fino a ventiquattro anni, oltre la multa:

1°) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2°) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma;

3°) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio rivestito, o per il grave nocumento che ne sarebbe potuto derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza.

Qualora concorrano due o più delle circostanze prevedute nel comma precedente, la reclusione non può essere inferiore a quindici anni.

Se risulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenze con lo straniero, al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, si applica la pena di morte.

La condanna, nel caso preveduto dal comma precedente, importa sempre la confisca dei beni.

Avverte che a questo articolo è stato presentato dal Consigliere nazionale Pace Nicola Tommaso il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire al penultimo comma il seguente:

« Se il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenza con lo straniero, cagionando possibilità di grave pregiudizio alla economia nazionale, si applica la pena di morte ».

PACE NICOLA TOMMASO osserva che il suo emendamento ha il solo scopo di chiarire la portata del fine a cui tende l'attività criminosa del soggetto attivo del reato di indole valutaria. Nella prassi può infatti accadere che l'azione del soggetto attivo del reato miri esclusivamente ad arrecare un grave pregiudizio all'economia nazionale. Ma a ciò è sempre connesso un fine egoistico, un fine personale, un tornaconto, cioè, economico. Ora domanda se questo fine debba essere esclusivo o possa essere anche concorrente.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Concorrente. Chiarisce poi che il concorso del fine specifico e dell'intelligenza con lo straniero porta alla pena indicata nell'articolo.

PACE NICOLA TOMMASO si dichiara soddisfatto, e ritira il suo emendamento.

DE MARSICO chiede un chiarimento a proposito del numero 2° del secondo comma dell'articolo, nel quale è detto che la pena può essere della reclusione fino a 24 anni, quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma. Secondo questa dizione parrebbe che la pena verrebbe aggravata quando si compiano parecchie delle figure delittuose previste nel comma primo, e che non basti ripetere anche uno solo dei delitti previsti nel comma stesso.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e le valute.* La pena è aggravata anche quando si ripete più volte lo stesso delitto.

DE MARSICO osserva che la dizione dell'articolo si presta ad una interpretazione diversa. Secondo tale dizione sembra che occorra che tre o più persone si associno per compiere un commercio, una sottrazione ed un occultamento, e che non basti che queste si associno per commettere più volte o l'occultamento, o la sottrazione, od il commercio.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Basta la reiterazione di uno solo dei delitti. Non occorre che vi sia la configurazione dei tre delitti.

Rileva che questa parte dell'articolo 1 del disegno di legge è una riproduzione quasi integrale di analoga disposizione contenuta nel Regio decreto-legge del 5 dicembre 1938-XVII. Comunque è evidente che quando si tratta di reiterazioni dello stesso reato si applica l'aggravante.

DE MARSICO osserva che si potrebbe dire allora con formula più esatta: « più violazioni di quelle previste nel comma precedente »

PRESIDENTE invita il Consigliere De Marsico a presentare per iscritto il suo emendamento.

MAGGI ritiene che nel caso del n. 2° di cui si tratta sia più appropriata la parola « delitto », anzichè la parola « violazione », che nel decreto del 1938 si riferiva alle contravvenzioni.

FARINACCI ritiene che si potrebbero eliminare le difficoltà di interpretazione, sostituendo alle parole « più delitti », le parole « i delitti ».

PRESIDENTE comunica che il Consigliere De Marsico proporrebbe la seguente formulazione del n. 2° del secondo comma dell'articolo 1°: « Quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più violazioni dei divieti contenuti nel precedente comma ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene che la dizione del testo ministeriale del n. 2° del comma secondo comprenda tutte le eventualità e consenta sia l'applicazione della disposizione sia nel caso in cui i delitti compiuti siano gli stessi, sia nel caso in cui siano di natura diversa.

DE MARSICO osserva che è opportuno intonare la disposizione di cui si tratta agli articoli del vigente Codice penale. Una cosa è « più violazioni » della stessa disposizione di legge, e altra cosa è « più delitti ». Non bisogna dimenticare che si è in materia penale dove l'interpretazione deve essere ristrettiva, specialmente quando si tratta di aggravare la sorte del colpevole. Il giudice tra le diverse interpretazioni sceglie quella che è più favorevole al reo.

Crede quindi che occorra modificare la dizione del testo ministeriale se in questa aggravante si vuole comprendere il fatto della associazione di tre o più persone per commettere più volte lo stesso delitto, e se si vuole evitare lo scoglio di interpretazioni restrittive.

CRISTINI rileva che col punire l'associazione a delinquere si vuole punire la associazione di più persone che commettono un reato. La dizione di « più delitti » usata dal testo ministeriale del disegno di legge è pleonastica, in quanto la configurazione dell'associazione a delinquere ha appunto questa caratteristica dell'associare più individui con il fine di commettere più delitti. Proporrebbe quindi che venisse soppressa tutta la seconda parte del numero 2° del secondo comma e che il numero stesso resti semplicemente così formulato: « quando il delitto è commesso da tre o più persone associate ».

MAGGI osserva che lo scopo della legge è di punire con 24 anni di reclusione coloro che si associano per compiere questi delitti ripetutamente. Proporrebbe quindi questa dizione: « quando il delitto è commesso ripetutamente da tre o più persone associate ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara di non poter accettare la proposta del camerata Maggi.

COSTAMAGNA ritiene che le violazioni in materia valutaria non si possono commettere, per lo più, che con il concorso di un certo numero di persone. Per costituire quindi la figura speciale dell'associazione ritiene necessario non soltanto il concorso di più persone, ma anche che questo concorso sia preordinato allo scopo di compiere due o più reati come prevede il testo del disegno.

UNGARO, *Relatore*. L'ipotesi di reato che si prevede è che vi siano più persone associate per commettere più delitti. Ritiene che si potrebbero eliminare i dubbi affacciati dal camerata De Marsico, sopprimendo la parola « più », in quanto è evidente che dicendo « allo scopo di compiere i delitti indicati nel precedente comma » si intende riferirsi a più delitti.

ANDRIANI pensa che si debba conservare la formula di cui al n. 2° del secondo comma, almeno se con tale disposizione si vuol prevedere e regolare un aggravante del contrabbando di valuta previsto dal primo comma dell'articolo 1.

Nota peraltro che in tal modo si aggrava la pena del contrabbando quando sia commesso dall'associazione, ma non si prevede nè si punisce una specifica associazione contrabbandiera per il solo fatto dell'associazione ed indipendentemente dalla effettiva consumazione di delitti. In tema di contrabbando ordinario doganale, ricorre egualmente l'aggravante quando il contrabbando è commesso dall'associazione; ma l'associazione per commettere fatti di contrabbando è,

per ciò solo, punibile. Ritiene pertanto che la presente legge debba prevedere anche la figura dell'associazione per commettere i delitti del genere e reprimerla per il solo fatto dell'associazione; nè par conveniente in tema di associazione rifarsi all'articolo 416 del Codice penale e per la tenuità di quelle pene e per le gravi questioni che potrebbero sorgere anche in ordine alla competenza.

PUTZOLU insiste perchè sia accolta la proposta del camerata Farinacci e sia quindi soppressa la parola «più» nel testo del n. 2° del secondo comma. Osserva che non è giuridicamente possibile concepire una associazione a delinquere che non implichi di per sè stessa la volontà di coloro che si associano di svolgere un'attività criminosa di carattere continuativo diretta a commettere più delitti. Se più persone si uniscono per commettere un solo delitto si è fuori della ipotesi della associazione a delinquere ed il fatto rientra nella normale figura del concorso di più persone in un reato. Eliminando la parola «più» il concetto della disposizione viene a risultare chiaro e si evitano altresì le difficoltà d'interpretazione opportunamente segnalate dal camerata De Marsico.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Spiega che si tratta di dolo di pericolo e che il reato è consumato anche se, indipendemente dalla volontà dell'agente, il danno non si sia prodotto.

MADIA rilevando che nel primo comma dell'articolo si parla di occultamento, osserva che il reato di occultamento ha un carattere permanente; cosicchè l'occultamento può continuare anche se l'azione delittuosa è stata inizialmente commessa anteriormente all'entrata in vigore di questa legge. Chiede se non sia il caso di dare la possibilità a questi occultatori che hanno compiuto l'inizio del reato prima dell'entrata in vigore della legge in discussione e contro i quali non penda alcun procedimento amministrativo ed il reato non sia stato ancora accertato, di riparare alla loro colpa, consentendo una *vacatio legis*.

FARINACCI ritiene che il rilievo del camerata Madia sia giustissimo. Vorrebbe quindi che fosse inserita nel disegno di legge una disposizione transitoria al riguardo.

Si potrebbe infatti affidare ad un notaio o ad un legale, o ad una banca il delicato compito delle operazioni inerenti alla tardiva denunzia sotto il vincolo del segreto. Si potrebbe così ottenere lo scopo di far entrare in Italia quanta più valuta possibile, sopratutto nell'interesse della Nazione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che una disposizione transitoria analoga a quanto suggerisce il camerata Farinacci era stata studiata e anche formulata. Però, avendo riflettuto che tale disposizione poteva attenuare l'efficacia di questa legge di carattere eccezionale e sopratutto intimidatorio, essa è stata esclusa dal disegno di legge.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e le valute*, riconosce che una disposizione transitoria, limitata però al caso dei titoli e crediti esistenti all'estero, consentirebbe di far rientrare in Italia notevoli mezzi valutari.

Conviene però avere presente l'osservazione fatta dal Sottosegretario di Stato per l'interno di non indebolire, cioè, l'efficacia intimitidatoria della presente legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ripete che una disposizione transitoria avrebbe il carattere di una sanatoria per quei cittadini italiani che non hanno sentito il dovere di denunciare dopo sei anni i titoli e i valori che tengono depositati all'estero. Ed una tale sanatoria costituirebbe una evidente contraddizione con lo spirito di questa legge, nella quale è contemplata anche la condanna alla pena di morte.

MACARINI CARMIGNANI vorrebbe sostituire alle parole del primo comma «chiunque con mezzi fraudolenti» le parole «chiunque fraudolentemente» e ciò allo scopo di una migliore dizione dell'articolo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare l'emendamento Macarini Carmignani, giacchè nelle leggi importa sopratutto essere chiari.

MACARINI CARMIGNANI non insiste.

PRESIDENTE ritiene che dopo l'ampia discussione svoltasi sull'articolo 1 del disegno di legge, l'articolo stesso possa essere approvato nel testo ministeriale.

Lo pone a partito.

(*L'articolo 1 è approvato*).

ART. 2.

I delitti preveduti nell'articolo precedente sono considerati, a tutti gli effetti di legge, delitti contro la personalità dello Stato e sono devoluti alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Quando il valore della cosa che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'arti-

colo 1 non supera lire diecimila e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti contemplate nello stesso articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo ed i fatti sono puniti con le sanzioni da applicarsi dal Ministro per gli scambi e le valute, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza del predetto Ministro per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in tutti i casi non preveduti nell'articolo 1.

Se, durante il procedimento dinanzi al Tribunale Speciale, risulta che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente del Tribunale stesso, con sua ordinanza, rimette gli atti al Ministro per gli scambi e le valute per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

PUTZOLU osserva che per intendere l'articolo 3 bisogna tener presente l'articolo 1 del disegno di legge che vi è espressamente richiamato.

Orbene, nell'articolo 1 sono contemplate più ipotesi delittuose, che debbono tenersi distinte fra loro: la prima di esse è quella che si concreta nel commercio, nella sottrazione o nella occultazione di mezzi di pagamento all'estero; l'altra riguarda colui che agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale. Sembra evidente che l'articolo 3, ponendo come suo presupposto la circostanza che il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto non superi le lire 10,000 non può abbracciare la seconda delle dette ipotesi, ma deve necessariamente riferirsi esclusivamente alla prima. Infatti nel caso di azione diretta a deprimere il corso della valuta nazionale, l'obbietto del reato non può mai consistere in una somma determinata di denaro, colla conseguenza che viene a mancare il presupposto logico e di fatto per l'integrazione della speciale figura delittuosa. Vorrebbe quindi che la dizione dell'articolo fosse opportunamente corretta e chiarita.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e per le valute*, osserva che la depressione del corso della valuta può essere provocata anche da una serie di piccole operazioni, per cui l'articolo 3 si può riferire anche a questa specie di reato.

PUTZOLU rileva che si tratta di due concetti diversi. Nel caso prospettato dal Ministro ciò che viene in considerazione è il danno, che non può essere confuso con l'oggetto del reato. Questa diversa ipotesi, ove la si voglia far rientrare nell'articolo 3, dovrebbe essere distintamente ed opportunamente prevista, con una formulazione chiara e non equivoca.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* non disconosce una certa fondatezza all'osservazione del camerata Putzolu, rilevando però che l'articolo 3 è formulato in modo che sarà applicabile a tutti i reati contemplati dall'articolo 1, in quanto ciò sia possibile.

ANDRIANI proporrebbe di formulare l'articolo nel seguente modo: « Quando il valore della cosa commerciata, sottratta od occultata non superi le lire 10,000.... ».

L'articolo 3 prevede infatti quel che il Codice penale chiama l'attenuante del valore di speciale tenuità. Tale attenuante, come è formulata nella presente legge, può tornare applicabile solo alle prime ipotesi del primo comma dell'articolo 1 e cioè quelle che hanno per oggetto una cosa concreta, vale a dire, alle ipotesi del commercio, della sottrazione e dell'occultamento. È manifesto che l'altra ipotesi della depressione della valuta nazionale non potrebbe mai presentare i caratteri della speciale tenuità del valore che la presente legge fissa sotto le lire 10,000.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e per le valute*, pure apprezzando le osservazioni fatte dai camerati Consiglieri nazionali Putzolu e Andriani, non può accettare alcun emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Avverte che il Consigliere nazionale Cauvin ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

«*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Nei casi in cui l'oro non monetato sia adibito come mezzo di pagamento negli scambi internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Nulla è innovato in materia di disciplina degli scambi, nel mercato interno, dell'oro non monetato destinato alla produzione orafa.

In tali casi le infrazioni alla disciplina dei prezzi sono assoggettate alle disposizioni ed alle sanzioni di cui al Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, ed al Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928».

CAUVIN fa presente che la categoria degli orafi gli ha segnalato di non ritenere che si

commetta un delitto contro lo Stato quando si acquista, sul mercato interno, oro ad un prezzo superiore a quello stabilito dalla legge.

Osserva che dal testo del disegno di legge non emerge la possibilità di una discriminazione tra coloro che acquistano oro a scopo di accaparramento e con fini speculativi sia all'interno che all'estero e coloro invece che acquistano oro ad un prezzo diverso di quello stabilito dalla legge allo scopo di avere la materia prima necessaria per le lavorazioni industriali. Mentre il primo caso può essere considerato un delitto contro lo Stato, il secondo caso invece potrebbe essere considerato come una contravvenzione punibile con pene diverse da quelle contenute nella presente legge.

Pur sapendo che il Ministro per scambi e le valute è contrario a fare una qualsiasi discriminazione al riguardo, vorrebbe però che il Ministro tenesse presente la condizione in cui si trova la produzione artigiana orafa. Non riuscendosi infatti a trovare oro al prezzo stabilito dalla legge, molte aziende sarebbero costrette a cessare ogni lavorazione, o si aggraverebbe il commercio clandestino dell'oro a danno dei più modesti artigiani.

Confida che si possa trovare una qualche soluzione al riguardo che eviti di porre in grave crisi le 12 mila aziende di orafi esistenti attualmente in Italia.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e le valute*, prega il camerata Consigliere Cauvin di non insistere nel suo emendamento.

Dichiara di conoscere la situazione di fatto accennata dal Consigliere Cauvin; ma ritiene che essa non possa essere risolta facendone una figura per sè stante. Molti casi di infrazione alle leggi che regolano il commercio dell'oro sono stati risolti in via amministrativa; ma ciò non esclude che si possano presentare casi talmente gravi che meritino di essere colpiti diversamente. Ritiene quindi che sia opportuno lasciare al giudice la facoltà piena ed intera di esaminare i singoli casi, senza creare a priori delle eccezioni.

CASTELLI rileva che lo scopo della legge è quello di punire coloro che arrecano danno all'economia o fanno un tradimento al Paese. Ma l'azione che compiono gli orafi per procurarsi l'oro necessario per il loro lavoro non dovrebbe, a suo avviso, ritenersi contraria agli interessi dello Stato, tanto più che l'oro che è comprato dagli orafi è sempre controllato nell'entrata e nell'uscita dagli organi dello Stato. Si tratta in ultima analisi di dare possibilità di lavoro a 25.000 persone che sono perfettamente sorvegliate.

CAUVIN date le spiegazioni di Sua Eccellenza il Ministro degli scambi e delle valute ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE passa all'articolo 4.

ART. 4.

Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli articoli precedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, nè quelle del Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, nè qualsiasi altra disposizione che commini, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

MAGGI, riferendosi alla proposta già presentata dal Consigliere nazionale Farinacci circa l'opportunità di una disposizione transitoria per rendere possibile la denuncia di beni non eseguita al tempo prescritto, fa presente il caso della successione nel cui asse si annoverino beni che si trovano all'estero e che non furono denunziati. In questo caso coloro che ereditano possono denunciare i beni esistenti all'estero senza essere colpevoli della malefatta del loro *de cuius*. Occorrerà però mettere costoro nella condizione di non svelare l'azione delittuosa compiuta dal defunto loro autore e di far pervenire i titoli o il denaro alla Banca d'Italia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che la osservazione del camerata Consigliere Maggi non ha alcuna ragione di esistere, perchè penalmente ognuno è responsabile soltanto degli atti che compie.

MADIA osserva che si potrebbe trattare anche di un figlio il cui padre abbia sottratto denaro. Ed allora il figlio dovrebbe non solo denunziare la memoria del padre per essere

in regola colla legge ma dovrebbe anche subire la conseguenza della confisca del denaro. Così egli subirebbe una punizione per un'azione da lui non commessa.

PRESIDENTE. Il figlio non può ereditare il corpo di un reato!

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene che non sia opportuno scendere ad una casistica di tal genere, e ripete che per un criterio di carattere politico non si possono ammettere attenuazioni o sanatorie alle disposizioni del disegno di legge.

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo 5.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 17.35.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro (316)

ART. 1.

Chiunque, con mezzi fraudolenti, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è della reclusione fino a ventiquattro anni, oltre la multa:

1°) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2°) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma;

3°) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio rivestito, o per il grave nocumento che ne sarebbe potuto derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza.

Qualora concorrano due o più delle circostanze prevedute nel comma precedente, la reclusione non può essere inferiore a quindici anni.

Se risulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenze con lo straniero, al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, si applica la pena di morte.

La condanna, nel caso preveduto dal comma precedente, importa sempre la confisca dei beni.

ART. 2.

I delitti preveduti nell'articolo precedente sono considerati, a tutti gli effetti di legge, delitti contro la personalità dello Stato e sono devoluti alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

ART. 3.

Quando il valore della cosa che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'articolo 1 non supera lire diecimila e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti contemplate nello stesso articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo ed i fatti sono puniti con le sanzioni da applicarsi dal Ministro per gli scambi e le valute, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza del predetto Ministro per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in tutti i casi non preveduti nell'articolo 1.

Se, durante il procedimento dinanzi al Tribunale speciale, risulta che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente del Tribunale stesso, con sua ordinanza, rimette gli atti al Ministro per gli scambi e le valute per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

ART. 4.

Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli articoli precedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, nè quelle del Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, nè qualsiasi altra disposizione che commini, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI